

Organismi partecipati - Nomine da effettuare nell'anno 2023

ORGANISMO	CARICA IN SCADENZA	DURATA NUOVA CARICA	NOTE
Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione	2 membri del Consiglio di Amministrazione	4 anni	<p>Statuto Fondazione: Art. 10 - Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 7. I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere requisiti di competenza professionale adeguati alle funzioni da svolgere. 2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni. 3. La maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione è designata dall'Università di Firenze; i restanti membri sono designati dagli altri Soci Fondatori. 4. Il Consiglio di Amministrazione, qualora ritenga opportuno un aumento del numero dei membri in funzione dei compiti della Fondazione, può chiedere ai Soci Fondatori la designazione di ulteriori membri, cooptando un componente designato dai Soci Fondatori per ogni membro designato dal Socio Promotore. 5. Qualsiasi membro uscente può essere nuovamente designato. In caso di rinuncia, morte, decadenza di un componente il Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avviene mediante nuova designazione da effettuare con la stessa modalità di quella già attuata per il membro uscente. In caso di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio di Amministrazione decade nella sua interezza e deve essere ricostituito nei trenta giorni successivi alla comunicazione delle dimissioni, con le modalità di cui ai precedenti commi</p>
Associazione Mus.e	1 membro del Consiglio Direttivo	3 anni	<p>Statuto ASSOCIAZIONE Art. 12 La direzione, amministrazione e gestione dell'Associazione sono affidate al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea, ed è composto da tre membri designati uno dal Comune di Firenze, uno dalla Città Metropolitana di Firenze e uno di comune intesa dalle altre Amministrazioni Pubbliche socie, in rappresentanza di tutte queste ultime. Nel caso in cui il Comune di Firenze e la Città Metropolitana di Firenze risultassero unici associati, al Comune di Firenze spetterà la designazione di due membri e alla Città Metropolitana la designazione di un membro. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazione alcuna ad eccezione di ciò che per legge e Statuto è espressamente riservato all'Assemblea e degli atti che comportano iscrizioni e trascrizioni nei pubblici registri per i quali è necessaria la deliberazione dell'Assemblea. In particolare il Consiglio Direttivo: - redige annualmente il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea secondo le scadenze dell'articolo 9 e lo invia tempestivamente al Collegio dei revisori per la redazione del parere di pertinenza; - definisce, entro il mese di ottobre di ogni anno, la proposta di programma delle attività dell'Associazione per l'anno successivo indicando la previsione delle risorse per farvi fronte compresi eventuali contributi dei soci Ordinari, e le trasmette a quest'ultimi per valutazioni ed eventuali osservazioni; - redige, sulla base del programma e degli esiti di quanto sopra, il piano preventivo economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea sempre secondo quanto previsto al precedente articolo 9. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal consigliere più anziano di età. Il Consiglio dura in carica tre anni e i membri sono rieleggibili per una sola volta. Nel caso in cui, nel suddetto termine, vengano a cessare dalla carica uno o più dei membri, il Consiglio Direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di nuovi consiglieri su designazione del socio o dei soci che avevano espresso il consigliere cessato. I consiglieri cooptati rimangono in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi quelli sostituiti. Qualora, per qualsiasi causa, cessi dalla carica la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio si riterrà decaduto; i Consiglieri rimasti in carica eserciteranno l'ordinaria gestione ed espletano le procedure per il rinnovo del Consiglio secondo le norme del presente statuto. La mancata partecipazione, senza motivo, ad almeno tre consigli di un consigliere comporta la sua automatica decadenza dalla carica.</p>